

**TRIBUNALE DI MODENA**

Il g.o., dott. Luca Primiceri, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 08.04.2019 ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

ex art. 702 bis nella causa civile iscritta al n. OMISSIS promossa da:

MUTUATARIA

*RICORRENTE*

contro

BANCA

*RESISTENTE*

Avente ad oggetto: contratto di mutuo

**CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

MUTUATARIA citava in giudizio, ex art. 702 bis c.p.c., BANCA con cui stipulava in data 27.02.2007 un contratto di mutuo per l'importo di € 120.000,00, per ivi sentire accertare che BANCA aveva dichiarato nel contratto un indicatore sintetico di costo, c.d. ISC, inferiore a quello applicato e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi, nonché la sostituzione dell'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto e condannare il resistente al pagamento della somma di € 16.485,12, o della diversa somma ritenuta di giustizia, pari alla differenza tra la quota di interessi corrisposta fino al 27.04.2016 e gli interessi dovuti.

Si costituiva in giudizio BANCA la quale chiedeva il rigetto della domanda della ricorrente, in quanto infondata in fatto e diritto.

Nelle more veniva espletata CTU che risulta adeguatamente motivata e condivisa ai fini della decisione.

L'indicatore sintetico di costo o Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG) è un indicatore sintetico convenzionale del costo totale del credito che, nel caso di specie, alla data della stipula del contratto di mutuo era pari a 5,91%; mentre il CTU ha accertato che il TAEG applicato risulta pari a 5,916%, con una differenza quindi di 0,006%.

Sul punto il CTU ha così specificato: *“la Banca convenuta ha applicato correttamente il tasso indicato nel contratto di mutuo, ritenendo che la differenza dello 0,006% non possa considerarsi rilevante ai fini della determinazione del costo complessivo del finanziamento”*.

Orbene, è ormai orientamento giurisprudenziale prevalente (valga per tutte sentenza Tribunale di Milano n. 10832/2017) che l'ISC non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento, prima di accedervi.

*Sentenza, Tribunale di Modena, Giudice Luca Primiceri, del 6 maggio 2019*

Dunque, la sua erronea indicazione non comporta di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto una erronea rappresentazione del suo costo complessivo, non incidendo detto indicatore sul contenuto della prestazione a carico del cliente, ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali; ne discende che non è configurabile la nullità comminata dall'art. 117 comma 8, o del comma 4, del TUB.

Al massimo la sua erronea indicazione determina il sorgere di una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale in termini di trasparenza contrattuale.

Ma il cliente, nel caso *de quo*, non ha fornito la prova che ove fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo lesivo non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento.

La domanda della ricorrente non merita, pertanto, accoglimento.

Quanto alle spese di giudizio tenuto conto della posizione delle parti, nonché della sussistenza di pronunce giurisprudenziali discordanti sulla questione dell'ICS, si ritiene di doverle compensare integralmente tra le parti, ponendo definitivamente le spese di CTU a carico di parte ricorrente.

### PQM

Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. omissis R.G.:

- rigetta la domanda della ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
- pone le spese di CTU a carico di parte ricorrente.

Modena, 6 maggio 2019

Il giudice  
dott. Luca Primiceri

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*